

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE GLOBAL ASSISTANCE A RESPONSABILITA' LIMITATA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SIRACUSA SR VIALE SANTA
PANAGIA 141/C

Numero REA: SR - 130391

Codice fiscale: 01452110891

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 07-04-2006 - Statuto completo	2
--	---

	ALL. A RACC. N. 9017 REP. N. 81624	
	STATUTO	
	COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI	
	ARTICOLO 1	
	E' costituita con sede in Siracusa (SR) una società	
	cooperativa sociale con la denominazione:	
	"COOPERATIVA SOCIALE GLOBAL ASSISTANCE A RESPONSABILITA	
	LIMITATA".	
	La società ha durata sino al 31 dicembre 2100 (trentuno	
	dicembre duemilacento) ma potrà essere prorogata a norma di	
	legge.	
	ARTICOLO 2	
	La società cooperativa che non ha scopi di lucro, si propone di	
	agevolare l'inserimento dei propri soci nel mondo del lavoro,	
	quale forza operativa per assicurare posti di lavoro stabili e	
	combattere la disoccupazione nonché di perseguire l'interesse	
	generale della comunità alla promozione umana e	
	all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione	
	di servizi socio-sanitari ed educativi previsti dalla legge	
	08/11/1992 n.381.	
	A tal fine, mediante l'organizzazione del lavoro dei soci ed	
	eventualmente anche per altri lavoratori non soci si propone	
	ed ha per oggetto:	
	- l'assistenza infermieristica professionale, l'assistenza	
	fisioterapistica, l'assistenza psichiatrica, animazione	

	sociale, le pulizie generali, ad anziani e persone	
	ammalate, direttamente a domicilio oppure in strutture	
	specializzate quali ospedali e case di riposo;	
	- prendere a noleggio, in locazione, anche finanziaria, in	
	affitto, in comodato, costruire ed acquistare immobili anche	
	come sede sociale, impianti, macchinari ed attrezzature,	
	cedere a noleggio, in affitto, in proprietà, in comodato, in	
	locazione, alienare anche a riscatto, ai soci ed a terzi i	
	beni descritti nel presente comma;	
	- assumere la gestione e l'organizzazione di Case di Riposo e	
	Centri diurni per anziani e disabili;	
	- assumere l'organizzazione, la consulenza e/o la gestione di	
	centri socio-ricreativi ed educativi, centri giovani,	
	informagiovani, centri estivi per ragazzi, anziani e portatori	
	di handicap ed immigrati	
	- proporre, progettare e gestire attività di formazione,	
	aggiornamento e riqualificazione professionale, rivolto ad	
	operatori della presente cooperativa, di altre istituzioni ed	
	enti ed a persone che desiderano conseguire una qualifica	
	professionale.	
	Tali attività possono essere realizzate anche attraverso	
	convenzioni con la Regione, gli enti locali, altri enti	
	pubblici e privati;	
	- servizi socialmente utili di custodia e sorveglianza quali	
	entrata, uscita scuole, musei, biblioteche, mostre e	

	manifestazioni, ecc.;	
	- assumere lavori di pulitura presso uffici pubblici e	
	privati, ambulatori di facchinaggio, di movimentazione interne	
	di magazzini anche con mezzi disollevamento, di trasporto, di	
	autotrasporti di cose per conto proprio e/o terzi, noleggio di	
	mezzi meccanici, acquisto e vendita di materiali industriali	
	di risulta.	
	Dare adesio e partecipazione ad enti ed organismi economici,	
	consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il	
	movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli	
	approvvigionamenti ed il credito.	
	Richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla CEE,	
	dallo Stato, dalla Regione e da Enti locali, oltre i	
	finanziamenti ed i contributi disposti dai Ministeri, da altri	
	organismi pubblici, statali, parastatali o da privati.	
	L'attività finanziaria in tutte le forme di cui all'art. 106	
	D.L.vo 1/9/1993 n.385, deve essere svolta in forma non	
	prevalente e comunque solo in via strumentale per il	
	conseguimento dell'oggetto sociale, non deve essere rivolta al	
	pubblico e deve svolgersi nel rispetto della normativa tempo	
	per tempo vigente.	
	La società potrà compiere qualunque attività connessa ed	
	affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutte le	
	operazioni industriali, commerciali, immobiliari	
	ritenute, necessarie, utili ed idonee al conseguimento dei	

propri fini, ivi compresa l'apertura del conto corrente con

facoltà di scopertura.

Potrà altresì assumere prestiti e mutui ipotecari per il

finanziamento delle attività sociali.

La Cooperativa può effettuare raccolta di prestiti da soli

soci, nei limiti e secondo i criteri fissati dalla legge e dai

regolamenti in materia.

Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con

apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.

La cooperativa per il raggiungimento dei suoi scopi, potrà

accedere alle agevolazioni legislative e creditizie previste

dallo Stato, dalla CEE, dalla Regione e dagli altri Enti

secondo le normative di legge vigenti e future; potrà

richiedere, tra l'altro, contributi in conto capitale, crediti

a lungo e medio tempo, crediti d'esercizio a condizioni e

tasso agevolato, contributi sugli interessi, costituzione di

cauzione, rilascio di fidejussioni e garanzie varie.

ARTICOLO 3

La società cooperativa "COOPERATIVA SOCIALE GLOBAL ASSISTANCE

a responsabilità limitata" deve intendersi a mutualità

prevalente in quanto, in ragione del tipo di scambio

mutualistico così come determinato in dipendenza delle

attività sociali individuate al precedente articolo 2, intende

avvalersi prevalentemente delle prestazioni lavorative dei

propri soci nel rispetto e alle condizioni previste dalla

legge 8 novembre 1991 n.381.

Gli amministratori ed i sindaci se nominati, documenteranno la condizione di prevalenza di cui al precedente comma della nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i parametri determinati dall'articolo 2513 c.c..

In ragione della qualità di cooperativa a mutualità prevalente, che la società intende assumere e mantenere, la stessa:

a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di 2 punti e 1/2 ragguagliati al capitale versato, ed eventualmente rivalutato;

b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore ai due punti superiori rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) non potrà distribuire riserve tra i soci cooperatori

d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art.11 della legge 31.1.1992 n.59.

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parità di trattamento.

ARTICOLO 4

Il numero dei soci è variabile e comunque non può essere

inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci le persone fisiche che possiedono le

qualifiche professionali attinenti agli scopi sociali che

abbiano compiuto il 18° anno di età.

E' consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici, ed

amministrativi nel numero strettamente necessario al buon

funzionamento dell'ente, nella percentuale stabilita dalla

Legge.

E' altresì prevista la categoria dei soci volontari formata da

persone che prestano la loro attività a titolo gratuito.

Questi soci hanno diritto al rimborso delle spese

effettivamente sostenute ed all'assicurazione contro gli

infortuni e le malattie professionali stabilito sulla base dei

parametri retributivi determinati con decreto ministeriali.

I soci volontari potranno essere impiegati in misura

complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di

impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni

vigenti.

ARTICOLO 5

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda

all'Organo Amministrativo, specificando:

a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio,

cittadinanza e codice fiscale;

b) l'attività svolta in relazione ai requisiti prescritti

	dall'articolo precedente;	
	c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere	
	d) dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai	
	regolamenti interni che la cooperativa potrà darsi e alle	
	deliberazioni adottate dagli organi sociali.	
	Il socio sovventore dovrà altresì indicare il periodo minimo	
	di permanenza nella società prima del quale non è ammesso il	
	recesso.	
	Sull'accoglimento della domanda decide l'Organo	
	Amministrativo.	
	Nel caso di rigetto della domanda di ammissione, chi la ha	
	proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del	
	diniego, chiedere che sull'istanza si pronunzi l'assemblea la	
	quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente	
	convocata, in occasione della sua prossima successiva	
	convocazione.	
	Gli amministratori, nella relazione al bilancio illustrano le	
	ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione dei nuovi soci.	
	Non possono essere soci lavoratori coloro che esercitano in	
	proprio, o vi abbiano interessenze dirette, imprese identiche	
	ed affini a quella esercitata dalla cooperativa ed in	
	concorrenza con quest'ultima, salvo diversa deliberazione del	
	consiglio di amministrazione assunta in conformità alle leggi	
	speciali in materia di cooperazione di lavoro.	

ARTICOLO 6

I nuovi soci lavoratori possono essere ammessi in una categoria speciale, in ragione dell'interesse alla loro formazione ovvero al loro inserimento nell'impresa sociale; i nuovi soci lavoratori ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci lavoratori.

La durata dell'appartenenza dei soci a tale categoria speciale viene fissata dall'organo amministrativo al momento dell'ammissione ma comunque non potrà mai superare cinque anni.

I soci iscritti a tale categoria speciale hanno diritto di voto esclusivamente nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio, essi non possono rappresentare altri soci.

L'organo amministrativo provvederà a predisporre apposito regolamento con il quale verranno individuati i criteri per lo svolgimento dell'attività lavorativa dei soci iscritti alla categoria speciale, in modo che questi possano conseguire le capacità tecniche per diventare lavoratori qualificati, anche con l'ausilio di formatori esterni.

ARTICOLO 7

Il nuovo socio deve sottoscrivere almeno una quota di Euro 50,00 (Cinquanta vigola zero) , la quale deve essere versata entro e non oltre un mese dalla comunicazione della

deliberazione che accoglie la domanda.

Il socio è altresì tenuto al versamento della tassa di ammissione nella misura che sarà stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione e al sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede dell'approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.

ARTICOLO 8

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta all'Organo Amministrativo constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimino il recesso ed a provvedere in conseguenza nell'interesse della società.

ARTICOLO 9

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può dall'Organo Amministrativo essere escluso il socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che in qualunque modo danneggi moralmente e materialmente la società, oppure fomenti dissidi e disordini fra i soci;
- c) che svolga attività in contrasto o concorrente con quella

della società;

d) che non osservi le disposizioni contenute nello statuto o nel regolamento previsto dall'art. 29 oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;

e) che senza giustificati motivi, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società.

Nei casi su indicati il socio inadempiente deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata, ammettersi in regola, e l'esclusione potrà avere luogo solo trascorso un mese dal detto invito e sempreché il socio si mantenga inadempiente.

ARTICOLO 10

In caso di morte del socio gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota da lui effettivamente versata nonché al pagamento dei dividendi maturati.

Gli eredi del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione delle azioni, atto notorio dal quale risulti che sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

ARTICOLO 11

Agli eredi del socio defunto, nonché al socio receduto o dichiarato decaduto, la liquidazione della quota sociale avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente al socio, in misura comunque mai superiore al valore nominale e non comprende il sopraprezzo.

I soci esclusi perdono il diritto al rimborso della quota versata.

La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata pena il decadimento, nel termine di 10 mesi dalla chiusura del detto esercizio.

Il pagamento dovrà essere effettuato entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

Per la frazione di quota eventualmente assegnata al socio ai sensi dell'art.2545 quinquies e 2545 sexsies la liquidazione, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro il termine massimo di due anni.

In ogni caso i soci receduti od esclusi rispondono per due anni dal giorno in cui il recesso o l'esclusione sono avvenuti:

verso la società per il pagamento dei conferimenti non versati e verso i terzi, nei limiti della quota sottoscritta e non versata, per le obbligazioni assunte dalla società fino al giorno in cui la cessazione della qualità di socio si è verificata.

ARTICOLO 12

Il patrimonio della società è costituito:

a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale ciascuna non inferiore ad Euro 50 (cinquanta) né superiore al limite massimo stabilito dalla legge;

b) dalla riserva legale, formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'art. 15 e con le quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi o legatari dei soci defunti a norma dell'articolo precedente;

c) dal fondo di riserva speciale formato con le somme versate dai soci, a termini dell' art. 7;

d) da eventuali riserve straordinarie;

e) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri.

La cooperativa potrà emettere prestiti obbligazionari, secondo le norme dettate dagli articoli 2410 e seguenti c.c. e con l'osservanza delle altre norme di legge e regolamentari vigenti.

La relativa delibera deve essere assunta dall'assemblea ordinaria dei soci la quale dovrà dettare la relativa disciplina.

L'assemblea speciale dei possessori di titoli obbligazionari è disciplinata ai sensi dell'articolo 2541 c.c.

ARTICOLO 13

La quota sociale sottoscritta e la tassa di ammissione potranno essere versati a rate e precisamente:

a) almeno 50% cinquanta per cento all'atto della sottoscrizione

b) il rimanente nei termini da stabilirsi dall'Organo

Amministrativo.

La suddetta disposizione si applica anche agli aumenti delle quote sociali sottoscritte durante l'esistenza della società.

ARTICOLO 14

Le quote sociali non possono essere cedute, sottoposte a pegno o vincoli senza l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo (salvo quanto previsto dalla Legge per i soci sovventori e per i possessori delle azioni di partecipazione cooperativa).

ESERCIZIO SOCIALE

BILANCIO

ARTICOLO 15

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio previo esatto inventario, da compilarsi entrambi con criteri di oculata prudenza.

Gli avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati:

a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale;

b) il 3% (tre per cento) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;

c) un dividendo ai soci non superiore a quanto stabilito dalla lettera a) del primo comma dell'articolo 2514 del codice civile o da altre eventuali norme vigenti ai fini del rispetto

dei requisiti mutualistici

d) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato nella misura che verrà stabilita dall'assemblea purché nei limiti posti ai fini del rispetto dei requisiti della mutualità prevalente;

e) ai soci lavoratori a titolo di "ristorno", in proporzione alla quantità e alla qualità di lavoro prestato da ciascun socio durante l'esercizio sociale, ovvero anche mediante aumento proporzionale della rispettiva quota, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2525 c.c.;

f) ad eventuale riserva straordinaria;

g) l'eventuale rimanenza a scopi di previdenza, di mutualità, di cooperazione, d'istruzione da stabilirsi dall'assemblea oppure, quando ne sia da questa delegato, dall' Organo Amministrativo.

L'assemblea può sempre deliberare che, in deroga alle disposizioni del precedente articolo, sia devoluta al fondo di riserva la totalità dei residui attivi risultanti dal bilancio salvo quanto previsto alla lettera b).

Le riserve non sono ripartibili fra i soci durante l'esistenza della società.

ORGANI SOCIALI

Sono organi della società:

- L'Assemblea (ordinaria e straordinaria) dei soci;
- Il Consiglio di Amministrazione o in alternativa

l'Amministratore Unico;

- Il Presidente del Consiglio di Amministrazione;

- Il Collegio dei Sindaci se nominato;

ARTICOLO 16

L'assemblea è ordinaria o straordinaria.

L'assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione ogni anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale:

a) per discutere, approvare o modificare il bilancio

b) per eleggere o surrogare i componenti degli organi sociali;

c) per trattare tutti gli argomenti che sono di sua competenza o che siano stati posti all'ordine del giorno.

Quando sussistono i presupposti indicati dalla legge l'assemblea potrà essere convocata entro e non oltre 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea, potrà deliberare sulle eventuali responsabilità degli amministratori o dei sindaci.

L'assemblea straordinaria delibera: sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sulla proroga della durata, sullo scioglimento anticipato della cooperativa e sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

Le assemblee ordinarie possono essere convocate quante volte il Consiglio di Amministrazione lo ritiene utile alla società nonché per la trattazione di argomenti che la legge attribuisce alla competenza di esse, oppure quando ne sia

fatta domanda da almeno un quinto dei soci, oppure dal

Collegio Sindacale se nominato con l'indicazione degli oggetti

da trattare.

In questi casi l'assemblea deve essere convocata non oltre

trenta giorni dalla richiesta scritta.

ARTICOLO 17

La convocazione dell'assemblea tanto ordinaria che

straordinaria, sarà fatta a mezzo di avviso da affiggersi in

modo visibile nei locali della sede sociale, almeno otto

giorni prima dell'adunanza e con avviso personale semplice ai

singoli soci.

Nell'avviso suddetto deve essere indicata la data

dell'eventuale seconda convocazione, che può aver luogo non

prima del giorno successivo a quello stabilito per la prima.

L'assemblea può riunirsi anche in luogo diverso dalla sede

sociale, purché in Italia.

ARTICOLO 18

Le assemblee, tanto ordinarie che straordinarie, sono valide

qualunque sia l'oggetto da trattare in prima convocazione

quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei

soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione qualunque

sia il numero dei soci presenti o rappresentanti aventi

diritto al voto; le deliberazioni sono prese a maggioranza

assoluta di voti dei soci presenti o rappresentati nelle

adunanze.

Le deliberazioni concernenti lo scioglimento anticipato della società, tanto in prima quanto in seconda convocazione devono essere prese con la maggioranza dei 1/3 di tutti i soci.

I soci dissenzienti o assenti hanno diritto di recesso dalla Cooperativa.

ARTICOLO 19

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti nel libro soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta.

Le modalità delle votazioni saranno stabilite dall'assemblea.

Dovrà procedersi a scrutinio segreto se ne sarà fatta domanda da tanti intervenuti che rappresentino almeno un quarto dei voti dei soci presenti e rappresentati.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno anche avvenire per acclamazione.

Ciascun socio ha un voto solo, qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta.

I soci, che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farvisi rappresentare soltanto da altri soci, mediante delega scritta, ciascun socio può rappresentare al massimo altri due soci.

Alle assemblee può presenziare, senza diritto di voto, un rappresentante della Confederazione di categoria alla quale la cooperativa intenderà aderire.

ARTICOLO 20

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dalla persona designata dall'assemblea.

La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea salvo che questa non deliberi diversamente.

Il segretario può essere un non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Anche il verbale redatto da un notaio deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 21

La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione, (detto Organo Amministrativo), composto da tre a cinquemembri, secondo le determinazioni della assemblea dei soci.

L'amministratore unico dura in carica fino a revoca o dimissioni.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica per il periodo fissato all'atto della loro nomina ovvero sino a revoca o dimissioni, elegge tra i suoi membri il Presidente, e può altresì nominare un vicepresidente ed un Segretario scelto anche all'infuori di esso.

La maggioranza dei consiglieri deve essere scelta tra i soci.

ARTICOLO 22

Il consiglio si raduna tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta al Presidente da almeno un amministratore.

Le convocazioni saranno fatte dal Presidente nel luogo designato nell'avviso di convocazione.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni relative sono prese a maggioranza di voti.

ARTICOLO 23

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società senza eccezioni di sorta.

Particolarmente gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali, che non siano dalla legge o dal presente Statuto riservate in modo tassativo all'assemblea dei soci.

ARTICOLO 24

La firma sociale e la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio sono devolute all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione o in sua assenza al vice presidente con identiche funzioni ed in totale alternatività.

Il Consiglio può delegare tutti od alcuni dei suoi poteri con quelle limitazioni che saranno ritenute opportune ad uno o più degli amministratori, ovvero ad uno o più direttori o

procuratori, tanto congiuntamente che separatamente, nonché affidare speciali incarichi ai propri membri o a terzi, assegnando ad essi, a corrispettivo delle proprie prestazioni, speciali emolumenti od interessenze, in quella misura, in quei modi ed quelle condizioni che reputerà il caso di fissare.

ARTICOLO 25

Ai consiglieri di Amministrazione investiti di particolari funzioni può essere attribuito un compenso che dovrà essere deliberato dall'assemblea dei soci, agli stessi può inoltre essere attribuita un'indennità di cessazione di carica.

ARTICOLO 26

Nei casi in cui è richiesto dalla legge e quando lo ritiene opportuno, l'assemblea nomina il collegio sindacale.

Il collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi, tra i quali l'assemblea nomina il presidente, e due supplenti.

I componenti il collegio sindacale devono essere iscritti nel Registro dei Revisori contabili e pertanto se consentito dalla normativa vigente, esercitano anche il controllo contabile.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

La retribuzione dei sindaci sarà determinata dall'assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro

ufficio.

ARTICOLO 27

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo corretto funzionamento.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle riunioni deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti.

I sindaci devono anche:

- a) accertare che le valutazioni del patrimonio sociale vengano fatte con l'osservanza delle norme legislative
- b) intervenire alle adunanze del consiglio di amministrazione
- c) intervenire alle adunanze dell'assemblea;
- d) convocare l'assemblea quando non vi provvedano gli amministratori.

I sindaci, infine, hanno tutti gli altri doveri e compiti stabiliti dalla legge.

ARTICOLO 28

Tutte le controversie che dovessero insorgere, in dipendenza del presente Statuto e/o della gestione sociale, tra i soci, e tra i soci e la società, a condizione che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno deferite al giudizio decisorio di un collegio arbitrale

composto da tre membri, tutti nominati da un terzo estraneo

alla società, scelto di comune accordo tra tutte le parti un

lite, ovvero, in caso di mancanza di accordo, da un terzo

estraneo alla società, scelto dal presidente del tribunale di

Siracusa, adito dalla parte più diligente.

Il terzo dovrà procedere alla nomina del Collegio arbitrale, a

pena di decadenza dall'incarico, entro il termine di trenta

giorni decorrenti dalla scelta di cui sopra, comunicata al

terzo stesso mediante lettera raccomandata A.R..

In caso di mancata ottemperanza all'incarico, la nomina del

Collegio arbitrale, parimenti, avverrà a cura del presidente

del tribunale di Siracusa, adito dalla parte più diligente.

Il collegio, in procedimento rituale, giudicherà secondo

diritto.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ARTICOLO 29

Il funzionamento tecnico ed amministrativo della società potrà

essere disciplinato da un regolamento interno da compilarsi

dal Consiglio di Amministrazione e da approvarsi

dall'assemblea.

Nello stesso regolamento potranno essere stabiliti i poteri

del direttore e del comitato esecutivo se saranno nominati,

l'ordinamento e mansioni dei comitati tecnici se verranno

costituiti, nonché le mansioni e il trattamento economico dei

dipendenti della società.

In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio.

L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici, periodo neutro a tutti gli effetti.

ARTICOLO 30

In qualunque caso di scioglimento della società, con la maggioranza stabilita nell'art. 18, 1° e 2° comma, nominerà uno o più liquidatori preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri.

Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale versato e dei dividendi eventualmente maturati, deve essere destinato ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della Legge n.59 del 31/01/1992.

ARTICOLO 31

Per tutto quanto non è regolato dall'atto costitutivo, di cui il presente statuto fa parte integrante, valgono le disposizioni legislative sulle società cooperative rette coi principi della mutualità prevalente nonché in quanto compatibili, le norme che regolano le società a responsabilità limitata.